



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

SEZ. XIV CIVILE - TRIBUNALE DELLE IMPRESE - SPECIALIZZATA IMPRESA "A"

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **50685/2018**, il Giudice dott. Caterina Macchi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/10/2019, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Rilevato:

- che allo stato non esiste alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità competente – oggi l'AGCM – nei confronti della società opposta o di altro istituto di credito che abbia accertato nel contraddittorio con esse l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/90, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole considerate dalla Banca d'Italia nel 2005;

- che nel contesto di un'azione o eccezione di intesa anticoncorrenziale svolta in via autonoma dinanzi al giudice ordinario – dunque nello schema delle cause *stand alone* – l'onere probatorio incombente sulla parte che invoca l'esistenza dell'intesa illecita appare particolarmente gravoso, tenuto conto che esso dovrà in primo luogo dare prova diretta od indiretta dell'intervenuta concertazione tra più imprese indipendenti;

che nel caso di specie tale onere (quantomeno) allegatorio risulta di fatto insufficiente anche ad orientare possibili scenari di indagine, tenuto conto che parte opponente non ha nemmeno affermato e fornito elementi di riscontro alla conforme utilizzazione da parte delle banche di tale modello contrattuale all'epoca di sottoscrizione del contratto di fideiussione in esame, ciò che costituisce il presupposto fattuale – ancorchè non sufficiente – della sussistenza di un'intesa;

che nemmeno, peraltro, l'invocata nullità, ove sussistente, potrebbe agevolmente considerarsi quale nullità assoluta, risultando eventualmente valutabile l'ipotesi di nullità parziale delle singole clausole *ex art. 1419 c.c.*, ipotesi che però può dubitarsi sia idonea a dispiegare concreti effetti sulla controversia in esame;

che nessun'altra contestazione è stata argomenta dall'opponente, nemmeno in punto quantum, salvo il rilievo formulato in udienza circa la discrasia tra l'importo ingiunto e quello indicato nelle conclusioni della comparsa di risposta; profilo che, impregiudicata ogni valutazione di rito e di merito al riguardo, non interferisce quanto alla concessione della provvisoria esecuzione, che è



riferita, e non può che essere riferita, all'importo oggetto di ingiunzione e a nessun diverso e maggiore importo;

che dunque deve concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,

PQM

v. l'art. 648 c.p.c,

autorizza la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

assegna alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., **il primo dei quali decorrerà a partire dal 15 novembre 2019** e rinvia per la discussione sull'ammissione delle prove all'udienza del 9 giugno 2020 ore 11,30.

Si comunichi.

Milano, 15 ottobre 2019.

Il Giudice  
dott. Caterina Macchi

